

COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO

PROVINCIA DI TERNI

IMPOSTA DI SOGGIORNO

- GUIDA -

DECORRENZA

Il Comune di Monteleone d'Orvieto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30.11.2024, ha istituito l'Imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, stabilendone la decorrenza al 1° aprile 2025.

Con deliberazione di consiglio Comunale n. 6/2026 è stato approvato il vigente Regolamento disciplinante il tributo.

Le aliquote dell'imposta di soggiorno sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n 11 del 07.02.2025.

L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 ed in particolare investimenti ed interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. Si impegna a consultare le associazioni di categoria tramite strumenti di partecipazione e con il coinvolgimento delle competenti commissioni consiliari, al momento della predisposizione dell'elenco annuale delle opere ed azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Bilancio consuntivo.

CHI PAGA L'IMPOSTA

L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Monteleone d'Orvieto, che pernottano nelle strutture ricettive di qualunque tipo (alberghiera, extra-alberghiera, agriturismo) di cui alla legge regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune, fino a un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere, al termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura presso cui sono ospitati, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

L'imposta di soggiorno, avendo natura tributaria, è obbligatoria. In caso di omesso versamento da parte del cliente, unico soggetto passivo del tributo, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Al fine di agevolare le attività di verifica, si raccomanda la massima cura nella conservazione della documentazione attestante il diritto dei clienti all'esenzione dal tributo oltre che, naturalmente, delle ricevute.

ESENZIONI

In base al regolamento per la disciplina del tributo, non sono soggetti al pagamento dell'imposta i residenti nel Comune di Monteleone d'Orvieto.

Sono inoltre **esenti** dal pagamento dell'Imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e gli anziani oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- b) le persone con disabilità regolarmente riconosciuta dalle commissioni mediche provinciali ai sensi dell'art. 4, legge 104/1992 11 e dell'art. 381 del DPR 495/1992 e l'eventuale accompagnatore;
- c) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- g) il personale appartenente alle forze dell'ordine, forze armate ed al corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;

L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle lett., b), c), d), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.
- per l'ipotesi di cui alla lett. f) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.

La modulistica, necessaria ai fini della dichiarazione sostitutiva prevista nei casi di esenzione di cui alle precedenti lettere b) c) d) è reperibile sul sito web del Comune Monteleone d'Orvieto.

ADEMPIMENTI PER I GESTORI

- 1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Monteleone d'Orvieto **provvedono a riscuotere l'imposta rilasciandone quietanza**. Inoltre, sono tenuti ad informare in multilingua,

in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.

- 2) I gestori delle strutture ricettive hanno **l'obbligo di dichiarare trimestralmente** al Comune di Monteleone d'Orvieto, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (16 gennaio - 16 aprile - 16 luglio - 16 ottobre), il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base all'art. 4 del Regolamento Comunale sull'Imposta di soggiorno, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo con le seguenti modalità:

- tramite **posta certificata**, all'indirizzo comune.monteleonedorvieto@postacert.umbria.it;
- **consegnandola direttamente** presso l'ufficio protocollo sito in Monteleone d'Orvieto – Piazza del Municipio 5;
- inviandola tramite **posta raccomandata con avviso di ricevimento** al seguente indirizzo: Comune di Monteleone d'Orvieto– Piazza del Municipio 5– 05017 Monteleone d'Orvieto (TR).

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso in cui nel trimestre la struttura ricettiva non abbia avuto ospiti.

Unitamente alla dichiarazione trimestrale il gestore della struttura ricettiva è tenuto a trasmettere al Comune anche eventuali dichiarazioni rilasciate da ospiti che si sono rifiutati di adempiere al pagamento dell'imposta.

- 3) I Gestori delle strutture ricettive **effettuano il riversamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno al Comune di Monteleone d'Orvieto** entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (16 gennaio - 16 aprile - 16 luglio - 16 ottobre) con una delle seguenti modalità:

- **Bonifico Bancario**, indicando nella causale “*Imposta di soggiorno*” ed il trimestre di riferimento;
- **PagoPa**, seguendo il seguente percorso: www.comune.monteleone.tr.it - servizi online – pagamenti online - selezionare la funzione “*pagamento spontaneo*” e successivamente “*Imposta di soggiorno*”. Nella pagina che si aprirà occorre compilare i campi richiesti, indicare l'importo da versare, e nel campo “dati pagamento” riportare il trimestre di riferimento. Una volta inseriti tutti i dati richiesti sarà possibile effettuare il versamento direttamente online oppure stampare un modello da pagare presso tutti gli uffici postali, in banca, in ricevitoria, nei tabaccai abilitati o dal proprio home banking.

COME E QUANTO SI PAGA

L'imposta è applicata sulla base delle seguenti 5 fasce di prezzo riferite al costo della camera con colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) relativo al singolo pernottamento di 1 persona:

Fascia di prezzo costo camera	Tariffa
fascia di prezzo fino a 30,99 euro per notte	Euro 1,00 al giorno
fascia di prezzo da 31 euro a 70,99 euro per notte	Euro 1,50 al giorno
fascia di prezzo da 71 euro a 120,99 euro per notte	Euro 2,00 al giorno
fascia di prezzo da 121 euro a 200,99 euro per notte	Euro 2,50 al giorno
fascia di prezzo da 201 euro a 300,99 euro per notte	Euro 3,00 al giorno

fascia di prezzo da 301 euro a 400,99 euro per notte	Euro 4,00 al giorno
fascia di prezzo da 401 euro a 500,99 euro per notte	Euro 5,00 al giorno
fascia di prezzo da 501 euro per notte a salire	Euro 6,00 al giorno

L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi e 10 pernottamenti non consecutivi nell'anno solare.

Al termine del soggiorno l'ospite versa al gestore della struttura ricettiva l'imposta, ottenendo una ricevuta di pagamento.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Monteleone d'Orvieto con le modalità riportate nel paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art 6, comma 8, del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

MODULISTICA

Tutta la modulistica inerente l'imposta di soggiorno, la guida per le strutture ricettive, il regolamento comunale e le tariffe vigenti sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Monteleone d'Orvieto <https://comune.monteleone.tr.it/>